



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 55

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 2 marzo 2023

I N D I C E

Commissioni congiunte

5^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V
(Bilancio, tesoro e programmazione-Camera):

Plenaria Pag. 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione, edi-
toria, digitalizzazione:

*Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 170 e connessi (Riunione n. 1)* Pag. 5

*Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 57 e connessi (Riunione n. 1)* » 5

2^a - Giustizia:

Plenaria » 7

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 9

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 28

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) Pag. 30

Plenaria (2^a pomeridiana) » 31

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Giovedì 2 marzo 2023

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI

Interviene, in videoconferenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, in videoconferenza, del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 definitivo)

Il presidente MANGIALAVORI introduce l'audizione e avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo GIORGETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati SCERRA (*M5S*), BAGNAI (*LEGA*), MARATTIN (*A-IV-RE*), Ylenja LUCASELLI (*FDI*), Ubaldo PAGANO (*PD-IDP*) e Maria Cecilia GUERRA (*PD-IDP*), cui replica il Ministro GIORGETTI.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il Ministro Giorgetti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 2 marzo 2023

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 170 e connessi**

Riunione n. 1

Relatore: TOSATO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,20

(170) GASPARRI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(292) PARRINI. – Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(312) MENIA e altri. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

*(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. – Ripristino della festività del
4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate*

*(392) Stefania PUCCIARELLI. – Ripristino della festività nazionale del 4 novembre
quale Giornata dell'Unità nazionale, delle Forze armate e dei veterani*

(Esame congiunto e rinvio)

**Comitato ristretto per l'esame
del disegno di legge n. 57 e connessi**

Riunione n. 1

Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 10,10

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(Esame congiunto e rinvio)

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 2 marzo 2023

Plenaria
25^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Roberto Borgogno, professore associato di diritto penale e, in videoconferenza, il dottor Raffaele Andreozzi, direttore amministrativo di RCP S.p.A..

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni di un professore associato di diritto penale e del direttore amministrativo di RCP S.p.A.

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del professor Roberto Borgogno, professore associato di diritto penale, e del dottor Raffaele Andreozzi, direttore amministrativo di RCP S.p.A.

Interviene il professor BORGOGNO, che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), SCARPINATO (*M5S*), RASTRELLI (*FdI*) e il PRESIDENTE ai quali replica il professor BORGOGNO.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Borgogno.

Interviene quindi, in videoconferenza, il dottor ANDREOZZI, che svolge la sua relazione.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) al quale replica il dottor ANDREOZZI.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Andreozzi per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 2 marzo 2023

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

indi del Vice Presidente

LOTITO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Esame e rinvio)

I relatori GELMETTI (*FdI*) e Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustrano il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 58 articoli di cui illustrano di seguito una sintesi dei contenuti.

I commi 1-3 dell'articolo 1 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri (inclusi i dicasteri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio) possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, in capo a quelle amministrazioni centrali.

L'articolo 1, comma 4, lettere *e*) ed *f*), novella la disciplina della *governance* del PNRR. In particolare, la lettera *e*) modifica talune disposizioni riguardanti il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR, specie sostituendo – presso il MEF- RGS – il Servizio centrale per il PNRR con l'Ispettorato generale per il PNRR, nonché istituendo presso il medesimo Ministero due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. La lettera *f*) novella alcune disposizioni riguardanti il controllo e l'audit del PNRR, specie autorizzando la stipula di convenzioni con pubbliche amministrazioni per la realizzazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, aumentando il numero degli incarichi di livello dirigenziale non generale, consentendo la stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza anche alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, agli enti locali e agli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR al fine di rafforzare le attività di controllo, nonché prevedendo per la RGS la possibilità di promuovere misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori.

L'articolo 1, comma 6, dispone il trasferimento delle competenze regolatorie sui servizi pubblici locali non a rete dalla Presidenza del Consiglio al Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 2 istituisce – fino al 31 dicembre 2026 – una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione.

L'articolo 3 introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si prevede la possibilità di applicare i poteri sostitutivi anche nei confronti degli ambiti territoriali sociali (cioè le sedi di programmazione locale, concertazione e coordinamento dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate a livello locale) e si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere che il Consiglio dei ministri può attribuire ai soggetti attuatori. Si consente, inoltre, al Consiglio dei ministri di autorizzare direttamente le deroghe relative alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale. Sono inoltre specificate le disposizioni applicabili in caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale. Infine, in relazione alla procedura per superare il dissenso proveniente da un organo statale, si stabilisce che sia l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, anche su impulso della Struttura di missione PNRR ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR, a proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri.

L'articolo 4 anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR

possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. Si prevede che la stabilizzazione avvenga nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta (e non più alla scadenza del contratto a termine, come sinora previsto). Si dispone inoltre che le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 siano destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione.

L'articolo 5 dispone l'acquisizione di tutti i dati necessari per i controlli sulle attività finanziate nell'ambito dell'attuazione del PNRR, del PNC e nell'ambito delle politiche di coesione (europee e nazionali). In particolare, ai commi 1-4 si prevede la necessaria trasmissione di tutti i dati idonei all'identificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche beneficiarie di finanziamenti, compresi i dati personali sensibili, ai rispettivi sistemi di monitoraggio. Tali dati potranno essere utilizzati dalla Ragioneria generale e dalle amministrazioni centrali responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi, nonché dagli organismi di controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze, per attività finalizzate a controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. I dati sono pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, nel sistema ReGis e sul portale OpenCoesione. Il comma 5 prevede per le procedure superiori a cinquemila euro la necessaria acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative agli interventi rientranti nel PNRR e nel PNC. I commi 6 e 7 prevedono che, a decorrere dal 1° giugno 2023, le fatture elettroniche relative a beni o servizi acquisiti grazie a un incentivo finanziato con risorse pubbliche riportino il Codice unico di progetto (CUP), codice obbligatorio per tutti i progetti d'investimento pubblico e già presente nel tracciato della fattura elettronica stessa. I dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), allo scopo di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia (comma 8). Per i piccoli comuni, con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, in alternativa all'assegnazione di risorse per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica, il supporto tecnico per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR potrà essere assicurato dalla Ragioneria generale dello Stato per il tramite di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di convenzioni, accordi o protocolli in essere o da stipulare (comma 9).

L'articolo 6 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali

(comma 1) e alle modalità di assegnazione e rimodulazione delle risorse finanziarie in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR (comma 2).

L'articolo 7 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). Prima dell'adozione del decreto è consentito l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili per quegli interventi che dovevano essere avviati entro il 31 dicembre 2022 ma per i quali le procedure di affidamento dei lavori non sono state adempiute (comma 1). Nel caso di interventi soggetti alla disciplina degli aiuti di Stato, subordinati all'autorizzazione della Commissione europea, si prevede che i termini per il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma del PNC siano sospesi nell'arco di tempo compreso tra la notificazione degli interventi e la notificazione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea. Qualora la Commissione europea dichiari un intervento non compatibile col mercato unico, le relative risorse saranno revocate, rimanendo nella disponibilità dell'amministrazione titolare per le finalità del PNC il cui cronoprogramma procedurale sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano (comma 2).

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che, al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – e, in particolare, di garantire le articolate e complesse procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate – e limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, la percentuale di incarichi dirigenziali a contratto a tempo determinato è elevata, fino al 31 dicembre 2026, dal 30 al 50 per cento.

Il successivo comma 2 stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alle programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2017-2021, ai rapporti di collaborazione instaurati mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110, che prevedono che il contratto a tempo determinato sia risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie. Per le medesime finalità e sempre fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo

e di controllo loro attribuite dalla legge, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato.

I commi 3 e 4 dell'articolo sono invece volti ad apportare le necessarie modifiche normative per consentire di attribuire un riconoscimento economico alle prestazioni dei dirigenti coinvolti direttamente nell'attuazione dei progetti del PNRR, prevedendo, in via eccezionale fino al 2026, la possibilità per gli enti locali che rispettano i requisiti richiesti di incrementare oltre il limite di cui al comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 – il cui disposto impone attualmente che il trattamento accessorio della dirigenza non possa superare quello del 2016 – l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale.

L'articolo 8, nei commi da 7 a 9, prevede la costituzione di una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero del turismo, per garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Il comma 10 posticipa dall'anno 2021 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni. Il comma 12 dispone, infine, la conservazione, nel conto dei residui per l'anno 2023, delle somme stanziare per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti inclusi nel PNRR dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo e non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, nella misura di 191.813 euro.

Il comma 13 dell'articolo 8 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, in deroga alla normativa vigente. La deroga transitoria in esame concerne gli incarichi per i quali la disciplina preveda il conferimento, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, da parte di organi costituzionali e che riguardino posizioni di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale e rientranti in ambiti di competenza dell'amministrazione statale.

L'articolo 9 prevede l'istituzione – presso il Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con compiti consultivi e propositivi in materia di sicurezza di impianti e sistemi, con riferimento alle soluzioni innovative adottate per il contrasto al cambiamento climatico e per il risparmio energetico. La norma disciplina, quindi, i compiti del Comitato e la sua composizione. Prevede al-

trèsì che il Comitato possa avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali e specifica che non sono corrisposti emolumenti, comunque denominati, per le attività svolte.

L'articolo 10, al comma 1, consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio in relazione ai concorsi banditi con decreti ministeriali del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022. Il comma 2 modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lettera *a*)) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lettera *b*)).

L'articolo 11 istituisce un Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (MI-MIT), dotandolo di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

L'articolo 12 demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle modalità di funzionamento e di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali rilasciati dagli interessati al momento dell'iscrizione al Portale. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente che regola l'accesso al Portale da parte dei suddetti soggetti.

L'articolo 13 incrementa la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di 10 unità di ruolo.

L'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

L'articolo 15 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili inutilizzati, di proprietà dello Stato e gestiti dalla medesima Agenzia, da destinare ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, nell'ambito delle risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Agenzia è altresì autorizzata ad utilizzare risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. I medesimi immobili possono essere destinati anche ad impianti sportivi, anch'essi oggetto di finanziamento, oppure idonei al finanziamento, nell'ambito del PNRR. La norma,

inoltre, esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto ed autorizza l'Agenzia del demanio ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti di propria competenza, nonché ad avviare iniziative di partenariato pubblico-privato. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa individui beni del demanio militare o beni in uso al medesimo Ministero da destinare alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale nonché impianti sportivi. Si prevede che il Ministero della difesa utilizzi, anche parzialmente, le risorse previste nell'ambito del PNRR. La disposizione pone altresì in capo al medesimo Ministero un obbligo di comunicazione all'Agenzia del demanio circa le attività svolte.

L'articolo 16 prevede che l'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individui beni immobili, di proprietà dello Stato, ed altri beni statali in uso ad amministrazioni, di concerto con le medesime amministrazioni usuarie, idonei all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma esclude talune tipologie di immobili dall'ambito di applicazione della disciplina in oggetto. L'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare parte delle risorse previste a legislazione vigente in relazione ai piani degli investimenti immobiliari, posti in capo alla medesima Agenzia, a parziale copertura degli oneri correlati ai necessari interventi sugli immobili in oggetto. Si prevede che la medesima Agenzia curi la progettazione e l'esecuzione degli interventi in esame, previo atto di intesa con le amministrazioni centrali interessate e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 17 introduce una serie di disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza, volte a non pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), vista l'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara.

Dell'articolo 18, il comma 1 esclude l'Azienda per l'Italia Digitale dal rilascio di pareri tecnici sulla congruità economica dei contratti, accordi e convenzioni, stipulati dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di beni informatici necessari per l'attuazione del PNRR. Il comma 2 interviene sulle modalità di conservazione e fruibilità dei dati contenuti nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

L'articolo 18, ai commi 3, 4 e 9, concerne la posa in opera delle infrastrutture per la banda ultra-larga e stabilisce che gli operatori – una volta ottenuta l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche – avanzano richiesta agli enti proprietari delle strade di emanare gli appositi provvedimenti di regolamentazione stradale. Tali provvedimenti devono essere emanati entro 10 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali gli operatori – previa comunicazione ai medesimi enti proprietari che sia di almeno 5 giorni precedente all'avvio dei lavori – procedono senz'altro all'avvio dei lavori medesimi nel rispetto del codice della strada e secondo le specifiche della comunicazione. Entro 5 giorni

dalla ricezione della comunicazione, gli enti proprietari delle strade possono comunicare la necessità di osservare ulteriori prescrizioni o di differire l'inizio delle attività, per un tempo comunque non superiore a 5 giorni. Ai commi 4 e 9 sono introdotte modifiche all'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto Semplificazioni *bis*), tali per cui è prorogata di 24 mesi la validità dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi del codice delle comunicazioni elettroniche; e sono esentati dall'autorizzazione di tutela artistica e culturale (di cui al codice dei beni culturali) – non solo per gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea, di scavo a basso impatto ambientale con mini-trincea – ma anche per la realizzazione di pozzetti accessori.

L'articolo 18, commi da 5 a 8 e 10, apporta modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche volte a semplificare i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, principalmente prevedendo l'invio in formato digitale e via PEC della documentazione necessaria; richiedendo agli enti, per poter partecipare alle conferenze di servizi, il possesso contestuale dei requisiti del coinvolgimento nel procedimento e dell'essere interessati dall'installazione, includendovi anche le agenzie deputate ai controlli sull'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; estendendo anche agli enti pubblici non economici nonché a ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici il divieto di imporre ulteriori oneri o canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica; escludendo determinati interventi dall'obbligo di autorizzazione preventiva regionale all'inizio dei lavori in zona sismica; escludendo per determinati interventi le autorizzazioni ministeriali e i vincoli paesaggistici previsti in zone interessate da usi civici; vincolando i Comuni, in sede di adozione dei regolamenti per il corretto insediamento degli impianti e per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, al rispetto di specifiche disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'articolo 18, comma 11, lettera *a*), apporta delle modifiche alla disciplina delle verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 (recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

L'articolo 18, comma 11, lettera *b*), modifica il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 201 del 2022 – recante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – prevedendo che l'obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente affidante e di contestuale trasmissione all'ANAC dei provvedimenti di affidamento – previsto dal richiamato comma 2 – riguarda anche i provvedimenti di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica adottati secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo, e cioè tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea.

L'articolo 19 prevede (al comma 1) l'integrazione, su istanza del proponente, dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Inoltre sono disciplinati i rapporti tra la VIA e le procedure preventive di interesse archeologico ed è prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per lo svolgimento in videoconferenza dei lavori istruttori delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori della Commissione PNRR-PNIEC (comma 2). È altresì prorogato al 2025 il termine di operatività del contingente di esperti assegnato al Ministero dell'ambiente per le esigenze del PNRR (commi 3 e 4).

L'articolo 20, al fine dichiarato di assicurare una ancor più efficace e tempestiva attuazione degli interventi compresi nel PNRR che riguardino beni culturali e paesaggistici, stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. L'articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie.

L'articolo 21, al fine espresso di assicurare il monitoraggio «delle riforme del PNRR» (Piano nazionale di ripresa e resilienza), prevede il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni esperti che, in base alla normativa già vigente in materia, integrano la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. La predetta indennità è stabilita nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

L'articolo 22 si compone di un triplice ordine di disposizioni. Attribuisce al Dipartimento dei vigili del fuoco la realizzazione della manutenzione sugli impianti fotovoltaici (o sugli immobili in cui essi siano presenti) di alimentazione delle stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica (comma 1). Prescrive, in materia di normativa antincendio, un termine di tre giorni per la trasmissione della documentazione al Comando territorialmente competente, da parte dello Sportello unico per le attività produttive che riceva l'istanza di esame dei progetti dei progetti di nuovi impianti o costruzioni che comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio (comma 2). Autorizza l'assunzione straordinaria – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e con incremento della dotazione organica correlativa – di un contingente massimo di 112 unità, dal 1° marzo 2023 (commi 3-6).

L'articolo 23, composto di un solo comma, prevede che, al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le équipes formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR (del medesimo dicastero).

L'articolo 24, comma 1, consente, a determinate condizioni, agli enti locali beneficiari l'utilizzo dei ribassi d'asta per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. Il comma 2 prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Il comma 3 prevede che, per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, esercitano i poteri commissariali attualmente attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane e che tali soggetti, possono procedere, a determinate condizioni, all'affidamento diretto dei servizi connessi. Il comma 4 prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici attualmente previste si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione. Il comma 5 autorizza la spesa 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Il comma 6 detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative.

L'articolo 25, composto di un solo comma, modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto.

L'articolo 26 riconosce alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR, nel periodo di attuazione del Piano, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso di determinati requisiti. Esso modifica altresì la disciplina che attualmente obbliga le università a riservare, a determinate condizioni, una quota delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai titolari di contratti da ricercatore di tipo A o ai titolari di uno o più assegni di ricerca. Esclude l'applicazione, nel periodo di attuazione del PNRR, dell'attuale limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca alle risorse provenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Reca una disposizione per favorire l'attrattività del sistema universitario per i giovani studiosi in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia che si trovino a svolgere le loro attività sia in Italia sia all'estero. Consente alle università statali, a determinate

condizioni, la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in favore di personale docente e della ricerca. Infine, specifica i requisiti minimi che devono essere posseduti dai componenti il consiglio di amministrazione dell'università tra i quali va scelto il presidente dell'organo collegiale.

L'articolo 27, comma 1, stabilisce che i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonché, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Il comma 2 prevede che le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative al PNRR e al PNC, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate. Per il comma 3 i predetti soggetti adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. In base al comma 4, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni statali AFAM e i soggetti attuatori di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario. In base al comma 5, per i soggetti attuatori di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonché del relativo PNC.

L'articolo 28 prevede che le ulteriori risorse destinate dalla legge di bilancio 2023 (II sezione), agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (pari a complessivi 300 milioni di euro tra il 2023 e il 2026), possano essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

L'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, prevedendo che ai nuovi interventi pubblici di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021 si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (comma 1). Sono inoltre dettate norme in materia di utilizzo, fino al 31 dicembre 2026, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al

comma 1, delle contabilità speciali vigenti relative di cui agli eventi calamitosi per i quali sono state assegnate risorse a valere sugli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 1028, della legge di bilancio 2019 (comma 2), di perdurante vigenza, per quanto non diversamente previsto, del D.P.C.M. 23 agosto 2022 (comma 3) e di proroga al 31 dicembre 2024 dei termini previsti dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 22 del decreto-legge 152/2021 per la rimodulazione delle risorse destinate dal PNRR a nuovi interventi e a interventi in essere (comma 4).

L'articolo 30 prevede che le risorse assegnate ai comuni per le annualità 2024 e 2025, a favore di investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023 ed a garantire il rispetto dei *target* associati alla relativa missione del PNRR. Si dispone inoltre che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, sono obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 (comma 1, lettera a). Si prevede altresì che per tali opere pubbliche, il monitoraggio venga effettuato attraverso il sistema ReGiS previsto per il PNRR (comma 1, lettera b)). Si consente, inoltre, ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023 (comma 1, lettera c)).

L'articolo 31 reca disposizioni concernenti il Giubileo 2025 e la misura «*Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici» del PNRR, finalizzate ad attribuire all'Agenzia del demanio funzioni di stazione appaltante in ordine ad una serie di interventi relativi al compendio denominato «Città dello Sport» sito in Roma, destinato ad ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, per la progettazione ed esecuzione dei quali l'Agenzia applica la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 77/2021 (commi 1, 2 e 3). Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività, il Commissario straordinario per il Giubileo propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi (comma 4) e l'Agenzia, ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 234/2021, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro (comma 5). Sono inoltre apportate modificazioni all'articolo 1 della legge 234/2021 finalizzate a consentire l'attribuzione a Roma Capitale di risorse per la realizzazione degli interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari, e a disporre, per gli interventi relativi al Sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti, e al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, semplificazioni della procedura della conferenza dei servizi e l'applicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara come metodo di selezione ai fini dell'affidamento dei lavori (comma 6).

L'articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri).

I commi 1-4 dell'articolo 33 contengono semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il comma 1 apporta modifiche agli articoli 44, 44-*bis* e 45 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021, al fine di realizzare interventi a carattere semplificativo e acceleratorio. Il comma 2, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017, mira a semplificare l'iter di approvazione delle modifiche degli stralci relativi al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il comma 3 intende integrare la composizione della Cabina di coordinamento per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Da ultimo, il comma 4 opera una mera modifica di drafting all'articolo 1, commi 499 e 500, della legge n. 197 del 2022.

L'articolo 33, comma 5, reca alcune disposizioni volte ad accelerare la realizzazione della Variante di Tirano nell'ambito della strada statale n. 38. A tale riguardo è prevista la nomina di un Commissario straordinario.

I commi 1 e 2 dell'articolo 34 modificano la disciplina relativa agli acquisti immobiliari da parte degli enti pubblici previdenziali e ai contratti di locazione stipulati dagli enti suddetti con amministrazioni dello Stato – ivi comprese la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali – e riguardanti i medesimi immobili acquistati. Le novelle concernono in particolare le procedure di definizione dei contratti e i criteri di determinazione del canone di locazione; si prevede la definizione in maniera contestuale del prezzo di compravendita e della tipologia degli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile e tali elementi vengono assunti come base per la determinazione successiva della misura del canone suddetto. Inoltre, riguardo agli eventuali interventi di messa a norma e adeguamento, si sopprimono sia la previsione di una preventiva elaborazione di un progetto da parte dell'Agenzia del demanio sia la possibilità di utilizzo, per la progettazione complessiva dei suddetti interventi, delle risorse finanziarie della medesima Agenzia.

Il comma 3 dell'articolo 34 modifica la disciplina della composizione e delle funzioni del Nucleo dell'INAIL di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari dello stesso Istituto. Si prevede che il numero dei componenti del nucleo possa essere sia pari a dieci unità sia inferiore a tale limite (mentre la norma previgente fissava il numero in dieci unità) e si consente che, in fase di prima applicazione, secondo la regolamentazione adottata dall'INAIL, il nucleo assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate dalla relativa disciplina legislativa.

I commi 1 e 2 dell'articolo 35 hanno per oggetto la creazione di copie digitali da originali analogici, di atti e documenti giudiziari civili (a fini di conservazione sostitutiva del 'cartaceo'). I commi 3 e 4 dell'arti-

colo 35 hanno ad oggetto l'obbligo di deposito telematico di atti e provvedimenti nel processo civile, al fine di sottolinearne la portata generale e assicurarne un'applicazione universale, dal momento che viene estesa la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento, ricomprendendovi il pubblico ministero e i magistrati. Si prevede, inoltre, che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e che si applichino anche ai procedimenti pendenti a quella data.

L'articolo 36 detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione, apportando modifiche di natura procedimentale tese ad introdurre la possibilità di deposito telematico di atti processuali e documenti delle parti private, nonché, i relativi interventi connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi.

L'articolo 37 modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedendo che anche le abrogazioni e modifiche disposte con l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in tema di controversie in materia di condominio, trovino applicazione a decorrere dal 30 giugno 2023.

L'articolo 38, al comma 1, eleva da 72 a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito verso l'Agenzia delle entrate dell'impresa che accede all'istituto della composizione negoziata della crisi. Il comma 2 consente ai creditori che, a seguito delle trattative, hanno raggiunto un accordo con il debitore con riduzione dei propri crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione dell'Iva dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese degli accordi o del contratto con cui si attesta la composizione negoziata della crisi. Il comma 3 dispone che, dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 31 dicembre 2023, le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi, rilasciate da Agenzia delle entrate, Inps e Inail, possano essere sostituite da autodichiarazioni dell'imprenditore che attesti di averne fatto richiesta almeno 10 giorni prima dalla presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi. Il comma 4 rinvia di 18 mesi l'entrata in vigore della disposizione dell'articolo 199 del Codice della crisi d'impresa che prevede l'attribuzione, da parte della cancelleria del tribunale, del domicilio digitale al momento della pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale.

L'articolo 39 modifica l'articolo 51 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti, abrogando il limite di durata biennale dei contratti con le imprese e cooperative esterne e attribuendo al Ministero della giustizia, in luogo del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, la competenza all'individuazione degli schemi di contratto e della tipologia e del costo massimo delle prestazioni.

L'articolo 40 reca disposizioni urgenti in materia di giustizia tributaria. Il comma 1 interviene al fine di accelerare e semplificare le procedure di rinnovazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il comma 2 modifica il limite di valore previsto per il giudizio monocratico

di primo grado, innalzandolo da 3.000 euro a 5.000 euro. I commi 3-5 recano infine disposizioni volte ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, ponendo in capo all’Agenzia delle entrate il compito di depositare appositi elenchi delle controversie per le quali è avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi delle norme vigenti.

L’articolo 41 reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale – VIA degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile.

L’articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell’area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d’azione concluso per il governo degli interventi.

L’articolo 43 consente l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di Riqualficazione Energetica della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano – in considerazione dell’aumento dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione – limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.

L’articolo 44 reca disposizioni finalizzate a garantire un’adeguata copertura finanziaria anche per le annualità 2025 e 2026 per l’attivazione di misure di assistenza tecnica al Dipartimento PNRR e ai soggetti attuatori per gli interventi PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’articolo 45 prevede (al comma 1) che – nell’ambito dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ assegnati al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del Made in Italy – un importo fino al limite massimo annuo di 3 milioni di euro può essere destinato a particolari spese per il supporto tecnico-operativo. Viene inoltre previsto (al comma 2) che la gestione del Fondo per il finanziamento del Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico (PNCIA) può essere affidata direttamente a società in house del Ministero dell’ambiente.

L’articolo 46, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d’uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione.

L’articolo 47, ai commi da 1 a 6, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nelle more della loro individuazione con legge regionale ai siti e agli impianti all’interno di tutti i sedimi aeroportuali e con riguardo ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri, in caso di impianti fotovoltaici o più di tre chilometri, in caso di impianti eolici (comma 1, lettera a)). Prevede che la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali, in discariche o in cave non suscetti-

bili di ulteriore sfruttamento non sia subordinata ad alcun atto di assenso, salva la possibilità per la soprintendenza di adottare un provvedimento di diniego se l'intervento è incompatibile i vincoli paesaggistici esistenti (comma 1, lettera *b*). Con riguardo alle comunità energetiche rinnovabili, favorisce la partecipazione ad esse delle associazioni con personalità giuridica di diritto privato (comma 1, lettera *c*) e introduce modalità semplificate per la concessione di aree per la realizzazione degli impianti a servizio di comunità energetiche rinnovabili finanziati dal PNRR (commi 4 e 5). Si prevede poi che con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che dà piena operatività alla Piattaforma unica nazionale sui punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche siano definite altresì le relative modalità di alimentazione (comma 1, lettera *d*). La disciplina del procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è modificata per prevedere la partecipazione del Ministro della cultura solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessano aree contermini (comma 2 e comma 3, lettera *b*). Inoltre, si prevede che l'autorizzazione rilasciata a valle del procedimento comprenda la VIA (comma 3, lettera *c*) e, nel caso di pompaggi il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque (comma 3, lettera *a*). Il termine di conclusione del procedimento è corretto e stabilito in centocinquanta giorni (comma 3, lettera *c*). Il comma 6, infine, fissa un termine di quarantacinque giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sui progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose immobili di notevole interesse pubblico.

L'articolo 47, ai commi da 7 a 9, reca alcune disposizioni in materia di reti elettriche. In particolare, si consente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di utilizzare le sbarre di alta tensione delle stazioni elettriche ricomprese nella rete di trasmissione nazionale ma funzionali all'alimentazione della rete ferroviaria per la connessione di impianti da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo (comma 7). Si prevede poi che, ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA) da svolgersi sugli interventi previsti dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, costituiscano dati acquisiti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal suddetto Piano (comma 8). Infine, si sottopongono a procedura semplificata (denuncia di inizio attività) gli interventi sulle stazioni elettriche che comportino un aumento della cubatura anche superiore del 30 per cento, se riguardano edifici destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stesse stazioni elettriche.

L'articolo 47, ai commi 10 e 11, reca disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, quindi, ai requisiti previsti in via generale.

L'articolo 48 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo.

L'articolo 49 nei commi da 1 a 3 introduce delle ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili.

L'articolo 49, ai commi 4 e 5, interviene sull'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 144/2022, il quale consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese, per i successivi 12 mesi, se PMI, e per i successivi 6 mesi, se grandi imprese. Il comma 5 interviene su tale norma rimuovendo il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro) e mantenendo fermo il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato (Quadro temporaneo). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 144/2022, come sopra modificato, prevedendo che esso si applichi, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso, nel Sulcis. Il comma 6 subordina l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alla previa autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 50 dispone la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi, e che verrà pertanto riorganizzato con DPCM. Viene conseguentemente soppresso il «Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), le cui funzioni sono trasferite al «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» (NUVAP), che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione» (NUPC) e anch'esso disciplinato con DPCM.

L'articolo 51 stabilisce che le funzioni di Autorità di audit dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dalla Ragioneria generale dello Stato – IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa, rispetto all'Autorità di gestione.

L'articolo 52 prevede interventi sul sito di interesse nazionale «Cafaro di Torviscosa» in provincia di Udine, per una spesa complessiva di 35 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 1), interventi per la discarica abusiva di Malagrotta di Roma, per una spesa complessiva di 250 milioni di euro per il periodo 2023-2027 (comma 2), l'approvazione da parte del Commissario straordinario, anche per stralci o parti funzionali, del programma di rigenerazione urbana a favore di determinate aree di rilevante interesse nazionale (comma 4) e la possibilità per la società Arexpo

S.p.A. di stipulare Accordi quadro, con le amministrazioni pubbliche e con le relative società in house, società controllate e società partecipate, che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, per interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale (comma 5).

L'articolo 53 è volto ad assicurare il completamento di taluni interventi infrastrutturali – già finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e defianziati in quanto privi al 31 dicembre 2022 delle obbligazioni giuridicamente vincolanti – che evidenziano un maggiore livello di avanzamento. Gli interventi saranno individuati dal Dipartimento per le politiche di coesione tra quelli in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati bandi di gara o avvisi per l'affidamento dei lavori o per l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori. Con delibera CIPESS si provvederà all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento dei suddetti interventi, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027.

L'articolo 54 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa dello stesso Ministero e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

L'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù – come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile – e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani – Agenzia dotata anch'essa di una relativa autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ma priva di personalità giuridica e operante (in quanto agenzia) al servizio di amministrazioni pubbliche –. In conformità alla disciplina relativa all'Agenzia ora soppressa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sulla nuova Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

L'articolo 56 dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 57 prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Ai sensi dell'articolo 58, il decreto-legge è vigente dal 25 febbraio 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge, rinvia al Dossier n. 58 dei Servizi studi del Senato e della Camera.

Il PRESIDENTE interviene per richiamare l'esigenza di criteri stringenti per l'ammissibilità degli emendamenti al provvedimento in esame, anche alla luce dei rilievi pervenuti dalla Presidenza della Repubblica in sede di promulgazione del decreto-legge «proroga termini». Si sofferma al riguardo a titolo esemplificativo su alcune disposizioni, tra cui l'articolo 4 in materia di stabilizzazioni, evidenziando che non potranno essere ammessi emendamenti che non abbiano un effettivo collegamento con l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o che non rivestano carattere funzionale a tale Piano.

Ricorda inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere ad un breve ciclo di audizioni preliminari all'esame del provvedimento.

Comunica poi che eventuale documentazione depositata nel corso delle audizioni sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione bilancio e nei documenti condivisi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 2 marzo 2023

Plenaria
27^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Lilia Cavallari, Presidente, e i consiglieri professoressa Valeria De Bonis e professor Giampaolo Arachi, dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), e il professor Tiziano Treu, Presidente, il consigliere Vieri Ceriani e il dottor Patrizio Michetti, funzionario della segreteria di presidenza, del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio e del CNEL

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della presidente dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio.

La professoressa Lilia CAVALLARI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) e il senatore CROATTI (*M5S*), ai quali risponde la professoressa CAVALLARI.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del CNEL.

Il professor Tiziano TREU e il consigliere Vieri CERIANI svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), al quale risponde il consigliere CERIANI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 2 marzo 2023

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Matteo Piantedosi, Ministro dell'interno.

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro dell'interno, Matteo PIANTEDOSI.

Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*Fdi*), Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*A-IV-RE*), ai quali risponde Matteo PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Piantedosi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,15.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta inizia alle ore 16,15.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,20.

